

## Il Ministero dell'Interno

### di concerto con

# il Ministero dell'Economia e delle Finanze

- VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 783, della citata legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 561, lett. a), della menzionata legge n. 234 del 2021, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- CONSIDERATO che i successivi commi 784 e 785 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituiti dalla lettera b) del precitato comma 561 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, dispongono, rispettivamente:
  - che per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla richiamata Commissione, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031;
  - che i fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della predetta legge n. 190 del 2014 e all'articolo 1, comma 150-bis, della citata legge n. 56 del 2014, sono ripartiti, su proposta della indicata Commissione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-



## Il Ministero dell'Interno

### di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Tinanze

2024, restando ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali;

VISTA la Nota metodologica relativa alle "Modalità di riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2022-2024" ed il conseguente Piano analitico di riparto tra i predetti enti per ciascuna delle annualità di riferimento, approvati nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 18 gennaio 2022;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 marzo 2022;

#### **DECRETA**

#### Articolo 1

(Riparto dei fondi, del contributo per il finanziamento delle funzioni fondamentali e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2022-2024)

- 1. Per il triennio 2022-2024, i criteri e le modalità di riparto dei fondi e del contributo di cui ai commi 783 e 784 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56 del 2014, sono individuati nell'allegato A "Nota metodologica".
- 2. In attuazione del comma 785 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, per lo stesso triennio, i fondi, il contributo ed il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 1 del presente decreto sono ripartiti, in base ai criteri e alle modalità della citata Nota metodologica, secondo gli importi indicati pro quota e per ciascuna annualità nell'allegato B "Piano analitico di riparto".
- 3. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto di cui al precedente comma, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali.
- 4. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Tinanze

Del presente provvedimento sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2022

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Mazzotta

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Sgaraglia